



LEGAMBIENTE

Roma, 21 gennaio 2015

Osservazioni e proposte di emendamenti al decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 recante “Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto”.

Nel decreto legge, l'ennesimo riguardante Ilva spa, rispetto all'obiettivo di tutela della salute e dell'ambiente, ci sono diversi aspetti che ci preoccupano fortemente e che chiediamo siano modificati - nel senso da noi auspicato - nella conversione in legge.

Il primo motivo di grande preoccupazione è costituito dalle risorse effettivamente disponibili per l'attuazione delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, a partire dalla formulazione con cui, nelle disposizioni finanziarie, si modificano le precedenti normative in relazione all'utilizzo delle somme sottoposte a sequestro penale, da utilizzare ai fini dell'attuazione e della realizzazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria. Tali somme, allo stato, sono le uniche risorse certe che, nell'ambito del decreto, vengano destinate alla realizzazione delle prescrizioni previste dall'A.I.A.: il loro eventuale venir meno non potrebbe non avere serie ripercussioni sulla stessa possibilità di attuazione delle prescrizioni o, comunque, su un loro ulteriore inaccettabile spostamento nel tempo. Riteniamo opportuno quindi che la norma venga modificata, come d'altronde è già stato evidenziato nel corso della sua audizione dal procuratore aggiunto di Milano, dottor Francesco Greco che ha richiesto che venga confermata la validità del comma 11 quinquies dell'articolo 1 del decreto 61/2013, con le necessarie modifiche connesse al passaggio dal commissario straordinario alla amministrazione straordinaria.

D'altro canto è evidente che, nelle more dell'effettivo utilizzo delle somme sequestrate, c'è necessità che il commissario abbia a disposizione risorse certe che consentano di effettuare gli interventi previsti dal Piano Ambientale pena il loro sostanziale blocco stante la grave situazione finanziaria in cui versa Ilva spa. E' perciò necessario che nel decreto vengano individuate le modalità con cui tali somme, vincolate all'attuazione delle prescrizioni A.I.A., possano essere rese disponibili (anticipazioni, prestiti obbligazionari, finanziamenti prededucibili) e ne venga definita l'entità in funzione degli interventi da effettuare.

Il secondo aspetto che desta la nostra forte preoccupazione attiene i tempi di attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria. Legambiente ritiene

gravissimo il ritardo accumulato e chiede di assicurare nei tempi più rapidi la regolare e trasparente conclusione dei procedimenti previsti impedendo ulteriori dilazioni nei tempi del risanamento degli impianti ai fini della salvaguardia di salute e ambiente già particolarmente compromessi. Riteniamo non accettabile ogni ulteriore allungamento dei tempi previsti dal Piano, che va attuato integralmente e le cui raccomandazioni in ordine all'adozione di innovazioni tecnologiche tese all'eliminazione o comunque alla sostanziale riduzione della fase di produzione del coke e dell'uso dello stesso tramite uso di ferro preridotto non devono rimanere lettera morta ma costituire un pilastro del piano industriale. Le continue proroghe fin qui introdotte determinano un crollo della fiducia dei cittadini di Taranto verso la possibilità di un effettivo risanamento dell'Ilva e alimentando l'angoscia di una città colpita nel suo diritto a coniugare salute, ambiente e lavoro. La certezza dei tempi di attuazione degli interventi previsti dal Piano, unitamente al puntuale monitoraggio della qualità dell'aria e delle altre matrici ambientali, ed alla verifica dell'efficacia delle misure adottate, costituiscono una necessità assoluta.

Nel nuovo decreto si stabilisce invece che il Piano si intende attuato se entro il 31 luglio 2015 sono realizzate, almeno nella misura dell'80 per cento, le prescrizioni in scadenza a quella data. Al di là del dato "quantitativo" che già contiene una riduzione del 20%, pari a un quinto del totale, colpisce l'assoluta assenza di elementi di valutazione "qualitativi" e, considerata la crisi delle finanze aziendali, la presumibile esclusione degli interventi più onerosi e, quindi, rilevanti.

Ma il dato più preoccupante è costituito dalla indicazione che il termine ultimo per l'attuazione di tutte le altre prescrizioni (ed, evidentemente di quelle non attuate al 31/07/2015) sarà stabilito con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ne consegue che non viene più reso esplicito il termine ultimo di attuazione degli interventi previsti dall'AIA (inclusi il completamento della chiusura dei nastri trasportatori, i lavori relativi alle batterie e la copertura dei parchi primari dell'Ilva, un'opera che i tarantini aspettano da sempre, tenacemente avversata dai Riva, autentica cartina di tornasole della effettiva volontà e possibilità di risanare da un punto di vista ambientale l'azienda e il cui ulteriore rinvio suonerebbe come un'autentica beffa). La definizione dei tempi di realizzazione degli interventi, necessari a coniugare diritto al lavoro e diritto alla salute e all'ambiente, viene affidata ad un decreto di cui si ignora persino quando verrà adottato.

Legambiente ritiene del tutto improponibile il rinvio ad un ulteriore provvedimento. Chiediamo che venga introdotta nel testo del decreto una esplicita indicazione dei tempi di ultimazione del Piano Ambientale ILVA e che si ribadisca la vigenza di tutte le scadenze indicate nel Piano stesso (già differite rispetto alle originarie). Gli impianti che alle scadenze indicate dal Piano non fossero stati oggetto degli interventi previsti vanno fermati, nelle more della loro attuazione.

L'indeterminatezza dei tempi di attuazione degli interventi previsti dall'AIA e il loro possibile procrastinarsi per un tempo indefinito, inoltre, rende del tutto inaccettabile l'esclusione della punibilità del Commissario e dei suoi delegati per le condotte poste in essere in attuazione del Piano.

Il terzo aspetto su cui richiediamo che il decreto venga modificato è costituito dalla necessità di monitoraggio sia dell'attuazione degli interventi previsti sia delle emissioni degli impianti in esercizio. A tal fine riteniamo necessario che, al fine di consentire l'attività di ispezione e di accertamento complessivamente svolta da ARPA Puglia a Taranto, anche in relazione alle attività connesse alla autorizzazione integrata ambientale rilasciata ad Ilva spa, venga disposta col presente decreto la deroga, per ARPA Puglia, ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, in modo da poterne adeguare gli organici oggi gravemente sottodimensionati.

Il DPCM 14 marzo 2014 stabiliva inoltre che le indicazioni proposte dal Comitato degli esperti attinenti monitoraggio e controlli fossero valutate all'interno del previsto riesame del piano di monitoraggio e di controllo presente nell'AIA e che Ilva dovesse presentare entro 6 mesi dall'approvazione del decreto che approvava il piano ambientale una proposta organica che tenesse conto sia delle risultanze delle attività di monitoraggio condotte in attuazione dell'AIA, sia delle indicazioni della proposta di piano del Comitato degli esperti riguardanti tali aspetti.

Non abbiamo contezza, allo stato, della proposta dell'ILVA, né sappiamo se la stessa sia stata effettivamente formulata. Nel caso non lo fosse richiediamo che il Commissario provveda immediatamente alla sua formulazione e che si definisca in tempi rapidi il piano di monitoraggio e controlli aggiornato.

Riteniamo altresì necessario che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenti trimestralmente alle Camere una relazione sull'attuazione del Piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014 e sulle risultanze dei controlli ambientali effettuati che dia conto anche dell'adeguatezza delle attività svolte dall'ISPRA e da ARPA Puglia.

Torniamo inoltre a denunciare quella che abbiamo sempre definito una drammatica beffa, ossia il decreto interministeriale sulla Valutazione del Danno Sanitario (VDS) che indica criteri – (peraltro fortemente contestati da epidemiologi quali Bianchi - Forastiere – Terracini) che consentono una valutazione delle ricadute sulla salute solo ad AIA completamente attuata. Nella legge regionale pugliese è previsto invece che la VDS sia fatta anche sulla base di proiezioni dei risultati attesi sulla salute dall'attuazione di determinate misure di protezione ambientale, proiezioni effettuate con metodiche largamente utilizzate a livello internazionale in paesi come gli USA per esempio. Pertanto, nonostante la VDS effettuata da ARPA PUGLIA ci consegna un quadro ad AIA attuata non ancora accettabile per la salute dei cittadini, non sarà comunque possibile per la Regione Puglia (e in generale per le Regioni interessate da impianti di interesse strategico nazionale) chiedere la riapertura dell'AIA prima del 2016. Richiediamo pertanto, per l'ennesima volta, che si introducano norme che modifichino quel decreto interministeriale adottando i criteri formulati in materia dalla

Regione Puglia nel Regolamento regionale contenente le Linee guida per l'attuazione della Legge Regionale n. 21 del 24 luglio 2012.

L'ultimo aspetto su cui esprimiamo una forte preoccupazione è il Programma per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, per il quale non viene previsto nel decreto alcun termine per la relativa predisposizione, né vengono stanziati nell'immediato risorse aggiuntive.

Forte ci appare il rischio che, anche in questo caso, il tempo continui a trascorrere senza che vengano effettuati i rilevanti interventi di bonifica necessari per la ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale. Chiediamo quindi che, come per altri interventi previsti per Taranto dal decreto, venga fissato un termine il più possibile ravvicinato per la relativa predisposizione.

Riteniamo altresì necessario che le risorse stanziati per la bonifica del mar Piccolo con decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, restino destinate alla urgente attuazione dei primi interventi di bonifica del mar Piccolo stesso ed utilizzate in tempi rapidi evitando il rischio che vengano invece stornate per altre operazioni di bonifica, pure necessarie, cui andranno destinate risorse aggiuntive rispetto a quelle finora individuate.

Oltre le considerazioni generali sopra riportate, fanno seguito alcune richieste di integrazione e modifica puntuale al testo del decreto in discussione, riportando per ciascuna la motivazione per cui è stata proposta.

PROPOSTE di EMENDAMENTI AL DECRETO-LEGGE 5 gennaio 2015, n. 1

recante “Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto”.

(le proposte di modifica sono segnalate in grassetto e sottolineate)

Art. 2 comma 2

Dopo “*In attuazione dell'articolo 1-bis del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231,*” sostituire “*i rapporti di valutazione del danno sanitario si conformano ai criteri metodologici stabiliti dal decreto ministeriale di cui al comma 2 del medesimo articolo 1-bis del decreto-legge n. 207 del 2012. Il rapporto di valutazione del danno sanitario non può unilateralmente modificare le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di validità, ma legittima la regione competente a chiedere il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni*” **con** “**A seguito di rapporto di valutazione del danno sanitario, redatto ai sensi di leggi regionali adottate dalla Regione territorialmente competente, l'autorizzazione integrata ambientale sarà soggetta a riesame ai sensi dell'art.29 octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 su istanza della Regione stessa**”

Si chiede che per l'Ilva di Taranto si dia corso a quanto stabilito nel riesame dell' A.I.A. circa la necessità di revisione dell'AIA stessa, sulla base della "Valutazione del Danno Sanitario-Stabilimento ILVA di Taranto ai sensi della LR 21/2012 Scenari emissivi pre-AIA (ANNO 2010) e post AIA (anno 2016)" presentata dall'Arpa Puglia in conseguenza della legge regionale 21/2012. Nel testo attualmente in vigore si toglie valore alla VDS presentata dalla Regione Puglia prescrivendo che i rapporti di valutazione del danno sanitario debbano essere conformi ai criteri metodologici stabiliti dal decreto interministeriale già previsto dalla legge salva-Ilva n. 231/2012. Si ricorda che tali criteri utilizzano una metodologia meno protettiva per la salute dei cittadini.

Art. 2 comma 5

Eliminare “Il Piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014 si intende attuato se entro il 31 luglio 2015 sono realizzate almeno nella misura dell'80 per cento le prescrizioni in scadenza a quella data”. Al suo posto inserire: “**Il Piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014 viene attuato dal Commissario straordinario secondo le scadenze in esso stabilite. Il Commissario straordinario comunica al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il termine di 30 giorni dalla nomina, le scadenze degli interventi che il Piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014 rinvia a data successiva alla adozione di Piano industriale. Il Commissario comunica al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il termine di 30 giorni dalla nomina, la proposta di riesame del piano di monitoraggio e di controllo presente nell'AIA prevista dal DPCM 14 marzo 2014 all'articolo 2 comma 7**”. Dopo “Entro il 31 dicembre 2015”, inserire “**e successivamente con cadenza trimestrale**”. Dopo “il commissario straordinario presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA” inserire “**e ad ARPA PUGLIA**”. Dopo “una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del piano” eliminare “di cui al primo periodo” ed inserire “**in relazione alle scadenze previste dal Piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014**”. Eliminare “Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stabilito il termine ultimo per l'attuazione di tutte le altre prescrizioni.” Inserire “**Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta trimestralmente alle Camere una relazione sulla attuazione del Piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014 e sulle risultanze dei controlli ambientali effettuati che dia conto anche dell'adeguatezza delle attività svolte dall'ISPRA e da ARPA Puglia**”.

Pertanto il nuovo testo con le modifiche di cui sopra diventa:

5. Il Piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014 viene attuato dal Commissario straordinario secondo le scadenze in esso stabilite. Il Commissario straordinario comunica al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il termine di 30 giorni dalla nomina, le scadenze degli interventi che il Piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014 rinvia a data successiva alla adozione di piano industriale. Il Commissario comunica al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il termine di 30 giorni dalla nomina, la proposta di riesame del piano di monitoraggio e di controllo presente nell'AIA prevista dal DPCM 14 marzo 2014 all'articolo 2 comma 7. Entro il 31 dicembre 2015 e successivamente con cadenza trimestrale, il Commissario straordinario presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA e ad ARPA Puglia una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del Piano in relazione alle scadenze previste dal Piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta trimestralmente alle Camere una relazione sulla attuazione del Piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014 e sulle risultanze dei controlli ambientali effettuati che dia conto anche dell'adeguatezza delle attività svolte dall'ISPRA e da ARPA Puglia

Ciò che colpisce immediatamente, nel testo del decreto, è il duplice colpo inferto alle tempistiche stabilite per l'attuazione del Piano Ambientale ILVA e, quindi, dei provvedimenti previsti dall'A.I.A. che, è bene ricordarlo, erano già stati oggetto di precedenti proroghe rispetto alle scadenze originariamente fissate. Il decreto di adozione del Piano Ambientale, del marzo 2014, già presentava alcune incertezze nei tempi di attuazione affidando al Commissario il compito di precisare con il Piano Industriale le tempistiche di una serie di interventi e disegnando uno scenario in cui la scadenza dell'agosto 2016 per l'ultimazione degli interventi appariva già aleatoria. Nel nuovo decreto si stabilisce che il Piano si intende attuato se entro il 31 luglio 2015 sono realizzate, almeno nella misura dell'80 per cento, le prescrizioni in scadenza a quella data. Al di là del dato "quantitativo", colpisce l'assoluta assenza di elementi di valutazione "qualitativi" e, considerata la crisi delle finanze aziendali, la presumibile esclusione degli interventi più onerosi e, quindi, rilevanti. Ma il secondo colpo è peggiore del primo. Nel decreto si indica infatti che il termine ultimo per l'attuazione di tutte le altre prescrizioni sarà stabilito con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ne consegue che non viene più reso esplicito il termine ultimo di attuazione degli interventi previsti dall'AIA. Innanzitutto riteniamo del tutto improponibile il rinvio ad un ulteriore provvedimento senza alcuna indicazione dei suoi tempi di adozione. Chiediamo che venga introdotta nel testo del decreto una esplicita indicazione dei tempi di ultimazione del Piano Ambientale ILVA che ripristini le precedenti scadenze e dia certezze di ultimazione anche per gli interventi la cui definizione veniva precedentemente rinviata alla adozione del Piano Industriale. Il DPCM 14 marzo 2014 stabiliva inoltre che le indicazioni proposte dal Comitato degli esperti attinenti monitoraggio e controlli fossero valutate all'interno del previsto riesame del piano di monitoraggio e di controllo presente nell'AIA e che Ilva dovesse presentare entro 6 mesi dall'approvazione del decreto che approvava il piano ambientale una proposta organica che tenesse conto sia delle risultanze delle attività di monitoraggio condotte in attuazione dell'AIA, sia delle indicazioni della proposta di piano del Comitato degli esperti riguardanti tali aspetti. Chiediamo che il Commissario provveda immediatamente alla sua formulazione e che si definisca in tempi rapidi il piano di monitoraggio e controlli aggiornato. Ai fini del monitoraggio sulla attuazione del piano e sulle risultanze dei controlli chiediamo che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenti trimestralmente alle Camere una relazione.

Art. 6 comma 1

Dopo “*Il Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto di cui al decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, è incaricato di predisporre*” inserire “**entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto**” . Dopo “*un Programma di misure, a medio e lungo termine, per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'intera area di Taranto, dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale*”, inserire “**a partire dai primi interventi relativi alla bonifica del Mar Piccolo utilizzando le risorse già stanziato a tale scopo**”.

Il decreto non fissa una scadenza per la predisposizione del Programma per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto. Riteniamo che anche per esso, come per gli altri interventi previsti per Taranto dal decreto, venga fissato un termine il più possibile ravvicinato per la relativa predisposizione. Riteniamo altresì necessario che le risorse stanziato per la bonifica del mar Piccolo con decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, restino destinate alla urgente attuazione dei primi interventi di bonifica del mar Piccolo stesso ed utilizzate in tempi rapidi evitando il rischio che vengano invece stornate per altre operazioni di bonifica, pure necessarie, cui andranno destinate risorse aggiuntive rispetto a quelle finora individuate.

Art. 8 bis

Al fine di consentire nella provincia di Taranto il pieno svolgimento delle attività di ispezione e di accertamento di competenza di ARPA Puglia, anche in relazione alla autorizzazione integrata ambientale rilasciata ad Ilva spa, viene disposta col presente comma la deroga, per ARPA Puglia, ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente.

La deroga, per ARPA Puglia, ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, è indispensabile per poterne adeguare gli organici oggi gravemente sottodimensionati